

OBBLIGHI ORGANI SOCIALI

STESURA VIGENTE	NOVELLA	STESURA AGGREGATA
<p><i>Art. 2086 - Direzione e gerarchia dell'impresa</i></p> <p>L'imprenditore è il capo dell'impresa è da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.</p> <p><i>Art. 2380 bis – Amministrazione della società</i></p> <p>I) La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</p> <p><i>Art. 2381 - Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati</i></p> <p>III) Il consiglio di amministrazione.. Sulla base delle informazioni ricevute - valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;</p>	<p><i>Art. 3 - Obblighi del debitore</i></p> <p>L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.</p> <p><i>Art. 374 - Assetti organizzativi dell'impresa (nuovo art. 2086)</i></p> <p>II) L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dell'ordinamento per il</p>	<p><i>Assetti organizzativi societari</i></p> <p><u>L'imprenditore societario</u> (<i>ex. nuovo 2086</i>) ha il dovere di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale 2. attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dell'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale <p><u>Il consiglio di amministrazione</u> (<i>ex 2381</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;

<p>- quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società;</p> <p>- valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.</p> <p>V) Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione ...</p>	<p>superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.</p> <p><i>Art. 376 - Assetti organizzativi societari (nuovo art. 2380 bis)</i></p> <p>La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art 2086 c.c., secondo comma,</p>	<p>b. quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società;</p> <p>c. valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.</p> <p>d. <i>(ex l4 c.c.i)</i> valuta costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative,</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, - se sussiste l'equilibrio economico finanziario e - quale è il prevedibile andamento della gestione <p><u>Gli organi delegati (ex art. 2381):</u></p> <p>a. curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e</p> <p>b. riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione</p>
---	--	--

<p>Art. 2403 - Doveri del collegio sindacale</p> <p>I) Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p>	<p>Art. 14 - Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari</p> <p>I) Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, - se sussiste l'equilibrio economico finanziario e - quale è il prevedibile andamento della gestione, <p>nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.</p>	<p>Doveri del collegio sindacale</p> <p><u>Il collegio sindacale:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (ex 2403 cod. civ.) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società - sul suo concreto funzionamento 2. (ex art. 14 c.c.i.) ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative: <ul style="list-style-type: none"> - se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato; - se sussiste l'equilibrio economico e finanziario; - quale è il prevedibile andamento della gestione; 3. (ex art. 14 c.c.i.) ha l'obbligo di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi.
---	---	--

<p><i>Art. 2407 - Responsabilità</i></p> <p>II) Essi (sindaci) sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.</p>	<p>III) La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del I comma costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del II comma, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI.</p>	<p><i>Responsabilità del collegio</i></p> <p>(<i>ex art. 2407</i>) Essi (sindaci) sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica</p> <p>(<i>ex art. 14 c.c.i.</i>) La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del I comma costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del II comma, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI.</p>